



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 28F/2019

T.F. 16/2019

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Francesco Paoletti

Componente

Avv. Cristiano Novazio

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito all'atto di deferimento adottato dal Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandra Giovagnoli nei confronti della signor Stefano Patrizi.

FATTO

Con atto di deferimento trasmesso al Tribunale Federale in data 17 febbraio 2020 il Sostituto Procuratore Federale, avv. Alessandra Giovagnoli, deferiva innanzi all'intestato Tribunale il sig. Stefano Patrizi, tesserato FIG, chiedendo che gli venisse comminata una sanzione per violazione dell'art. 4.1 del Regolamento di Giustizia FIG per avere il medesimo consegnato, all'esito della gara WAGC Championship tenutasi l'8 settembre 2019, uno score riportante alla buca 5 un numero di colpi inferiore a quelli effettivamente eseguiti.

Il procedimento prendeva le mosse dal rapporto informativo a firma del direttore del Golf Club Poggio dei Medici, da cui risultava che il sig. Patrizi avesse segnato un punteggio di 5 colpi

alla buca n. 5, in contrasto con quanto ravvisato dal sig. Marco Foi, organizzatore del torneo ed osservatore, il quale dichiarava di essere presente alla buca e di aver conteggiato un totale di sei colpi ad opera del sig. Patrizi.

Secondo la ricostruzione dei fatti oggetto del presente giudizio, il sig. Patrizi e la sua marcatrice, la sig.ra Clara Lattore, al momento del confronto sui colpi effettuati, concordavano sul numero di colpi eseguiti dal sig. Patrizi, incluso il risultato di 5 colpi alla buca 5.

Tuttavia, al termine della gara, veniva svolta un'indagine conoscitiva su richiesta del sig. Foi, a cui partecipavano anche il sig. Patrizi, la sig.ra Lattore, il direttore del circolo e l'arbitro nazionale della F.I.G., sig. Vincenzo Mora.

Dopo un confronto tra tutti i presenti la sig.ra Lattore cambiava parere sul conteggio dei colpi effettuati dal sig. Patrizi alla buca n. 5, giungendo a concordare con la ricostruzione dei fatti operata dal sig. Foi, in quanto, erroneamente, non avrebbe tenuto conto di un colpo da parte del Patrizi in partenza alla buca.

Vista la descrizione del sig. Foi, avente anche il ruolo di osservatore, avvalorata dalla marcatrice, sig.ra Lattore, le parti presenti non ritennero necessario svolgere ulteriori accertamenti e, conseguentemente, veniva negata al Patrizi la possibilità di tornare sul campo di gioco per una verifica e veniva comminata allo stesso la squalifica dalla gara.

All'esito dell'avviso di conclusione delle indagini comunicato dalla Procura Federale, in data 4 febbraio 2020 il sig. Patrizi veniva sentito dal Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandra Giovagnoli, in forza di delega del Procuratore Federale Paolo Berruti. In tale occasione il tesserato respingeva ogni accusa, rivendicando di avere correttamente segnato nel proprio score il punteggio conseguito alla buca n. 5 ed ipotizzando che il sig. Foi potesse essersi confuso con un altro componente del *flight*, a causa della somiglianza d'abito, visto anche la distanza del sig. Foi dallo svolgimento del gioco e le avverse condizioni metereologiche.

In data 17 febbraio 2020 il Sostituto Procuratore adottava l'atto di deferimento di cui al presente giudizio e, conseguentemente, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione presso la sede della Federazione Italiana Golf in Roma per il giorno 11 marzo 2020, udienza rinviata dapprima al 5 maggio 2020 e successivamente al 23 giugno 2020 visto

il protrarsi dell'emergenza Covid-19.

Il sig. Patrizi depositava una memoria difensiva datata 6 marzo 2020 in cui contestava gli addebiti sollevati dalla Procura Federale e concludeva per l'archiviazione del procedimento, rilevando altresì che i punteggi venivano registrati anche su un dispositivo mobile - affidato alla signora Latorre che concordava con il numero di colpi indicato dal Patrizi - ed inviati direttamente alla segreteria.

Con successiva memoria difensiva, il sig. Patrizi ribadiva le argomentazioni già esposte nel precedente atto difensivo e concludeva, preliminarmente, per l'improcedibilità del procedimento per decorrenza del termine di cui all'art. 61 del Regolamento di Giustizia, per la nullità dell'atto di deferimento per mancata apposizione della data, per la nullità dell'ordinanza di rinvio per mancata comunicazione al difensore costituito e, nel merito, per il proscioglimento del tesserato.

In entrambi gli atti difensivi il sig. Patrizi chiedeva l'audizione del sig. Piergiorgio Baldini e della signora Clara Lattore, facenti entrambi parte del *flight* del sig. Patrizi.

All'udienza, tenutasi tramite la piattaforma zoom, partecipavano il Procuratore Federale, Avv. Paolo Berruti, il quale richiedeva, in accoglimento del deferimento, l'applicazione della sanzione minima edittale e il sig. Stefano Patrizi, assistito dall'Avv. Roberto Di Francesco, il quale si riportava ai propri atti difensivi, insistendo per l'audizione del sig. Piergiorgio Baldini ed osservando come non vi sia prova del dolo del tesserato e che in mancanza di una prova certa dovesse applicarsi il principio *in dubio pro reo*.

Il Tribunale Federale, all'esito dell'udienza, si riservava.

MOTIVI

In via preliminare, il Collegio respinge l'eccezione di improcedibilità sollevata dal deferito per decorrenza del termine di cui all'art. 61 del Regolamento di Giustizia, osservando che i termini processuali relativi ai procedimenti davanti agli organi di giustizia sportiva della FIG sono stati sospesi dal Consiglio Federale sino all'11 maggio 2020 in conseguenza dell'emergenza Covid-19 e, pertanto, il termine previsto dalle carte federali per la definizione del procedimento è tuttora pendente.

Sempre in via preliminare, il Tribunale rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di deferimento per mancata apposizione della data, in quanto la disposizione dell'art. 66 del Regolamento di Giustizia elenca a chiare lettere i requisiti essenziali del deferimento, tra cui non figura la data, statuendo che "nell'atto di deferimento sono descritti di fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate ed indicate le fonti di prova acquisite ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare".

Si badi poi, ad ogni buon conto, che il deferimento rappresenta l'atto processuale adottato dalla Procura Federale che dà avvio al procedimento disciplinare dinnanzi agli organi di giustizia sportiva e, pertanto, viene in soccorso il regime delle nullità previsto dal codice di procedura civile, applicabile al procedimento disciplinare sportivo in via residuale, giusto il disposto dell'art. 7 del Regolamento di Giustizia FIG.

In conformità alla disciplina processual-civilistica, la nullità non può essere pronunciata se non è prevista dalla legge e comunque se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è preposto.

Nella fattispecie in esame, l'atto di deferimento è stato regolarmente comunicato al sig. Patrizi, il quale ha potuto esercitare nei termini e compiutamente il proprio diritto di difesa.

L'eccezione di nullità del provvedimento di rinvio adottato dal Presidente del Tribunale Federale è inconsistente e va respinta, stante l'effettiva partecipazione all'udienza da parte del sig. Patrizi e del suo difensore.

Nel merito, il Collegio ritiene che l'istruttoria svolta dal Sostituto Procuratore Federale abbia consentito di appurare i fatti nella loro interezza e che il deferimento sia fondato e vada accolto nei termini che seguono.

Come si evince dal documento redatto dall'arbitro FIG, sig. Vincenzo Mora, allegato all'atto di deferimento, durante il confronto avvenuto tra i tesserati, gli organizzatori, l'arbitro ed il sig. Foi è emersa un'erronea valutazione, parte della signora Lattore, di un colpo effettuato dal Patrizi all'inizio della buca che, se conteggiato, andrebbe ad avvalorare la ricostruzione dei fatti effettuata nel rapporto informativo e quindi la circostanza che il numero di colpi effettivamente eseguito dal sig. Patrizi fosse 6 anziché 5.

Si osserva poi che, a seguito del chiarimento sulla valutazione che si dovesse attribuire al

colpo di cui si è detto poc'anzi, anche il sig. Patrizi, seppure non convinto, giungeva a concordare sui sei colpi eseguiti, ammettendo di fatto la violazione.

La concorde ricostruzione dei fatti rende superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio pertanto il Tribunale respinge le istanze istruttorie formulate dal deferito.

A questo punto, il Collegio è chiamato ad esaminare l'elemento soggettivo della condotta tenuta dal sig. Patrizi. Sul punto, è opinione di questo Collegio che il comportamento del sig. Patrizi non sia caratterizzato dall'elemento del dolo, viste anche le particolari circostanze del caso e l'assenza di qualsivoglia vantaggio per il deferito. Per queste ragioni il Collegio qualifica come colposa la condotta del tesserato, dovuta a negligenza, deve quindi condurre ad un trattamento sanzionatorio più lieve.

PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del deferimento adottato dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandra Giovagnoli in data 17 febbraio 2020, commina al Sig. Stefano PATRIZI la sanzione della squalifica temporanea di 3 (tre) mesi, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G. per il periodo indicato.

Così deciso in Roma, 15 luglio 2020

Avv. Antonella Terranova
Presidente



Avv. Francesco Paoletti
Componente



Avv. Cristiano Novazio
Componente est.

